

**TRIBUNALE DI TRENTO****Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**

Procedimento relativo alle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi sub **R.G. N. 3591/2022 V.G.**

Debitrice:

\* \* \*

**Ordinanza**

Il giudice,

sull'istanza di \_\_\_\_\_ proposta ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i. e  
come in epigrafe iscritta,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2022,

considerato:

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, c.c.i.i., l'istanza risulta tempestivamente depositata il giorno successivo a quello di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto;
- che l'istanza risulta corredata della documentazione di cui all'art. 19, comma 2, c.c.i.i.;
- che, ai sensi dell'art. 2, lett. p), c.c.i.i., le misure protettive sono *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso*

*a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza", mentre, ai sensi della successiva lett. q), le misure cautelari sono "i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza";*

- che poco si prestano ad essere applicati, in materia, i tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, occorrendosi comunque di essi fare gli opportuni adattamenti, tenendo conto: a) che la strumentalità delle misure – come si è visto: anche con preciso riferimento alle misure cautelari (v. citata lett. q) – va correlata al buon esito delle trattative (e non all'esito di un'azione giudiziale; significativa in tal senso la previsione, contenuta nel comma 7 dell'art. 19 c.c.i.i., della non applicazione degli artt. 669 octies, commi 1, 2, 3 e 669 novies, comma 1, c.p.c.), a loro volta finalizzate al conseguimento del risanamento dell'impresa; b) che l'imprenditore non fa valere un diritto in sede giudiziale immediatamente collegato ad un bene della vita, bensì chiede protezione e cautela rispetto all'intavolazione delle trattative; c) che il pericolo va ricercato rispetto alla possibilità che le trattative possano essere ostacolate o impedito, occorrendo salvaguardare un diritto, quello di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, già direttamente riconosciuto dalla legge all'imprenditore al ricorrere di determinati requisiti, esercitabile nel rispetto delle forme dalla stessa legge previste;
- che l'esperto ha reso un motivato parere favorevole alla concessione delle misure richieste dall'imprenditore;
- che, avuto specifico riguardo alla principale causa del declino aziendale,

- vale a dire l'adempimento dell'oneroso contratto di locazione finanziaria in corso con \_\_\_\_\_, del quale l'imprenditore prospetta una rinegoziazione, l'esperto ha osservato che *“ove fosse possibile rideterminare il peso di tale contratto entro limiti sopportabili per la Società, appare verosimile che la stessa potrebbe proseguire lungo un percorso di sviluppo meno accidentato e più sereno”*, là dove la *“prospettiva di giungere ad una rinegoziazione del contratto di leasing appare verosimile in quanto tale soluzione potrebbe incontrare anche il favore della società di leasing, la quale, di fatto, vede ridursi drasticamente le eventuali alternative individuabili, in sostanza, nelle sole procedure concorsuali liquidatorie, soluzioni alquanto più peggiorative per la stessa società di leasing”* (cfr. p. 9 del parere dell'esperto);
- che l'esperto ha ritenuto, allo stato, basato su dati affidabili il piano quinquennale di risanamento predisposto dalla società debitrice (si rimanda alla lettura di pp. 9 e 10 del parere dell'esperto);
  - che l'esperto giunge infine ad esprimere una valutazione positiva in relazione al prospettato risanamento dell'impresa mediante il piano predisposto dalla debitrice, mettendo in evidenza le incolpevoli concorrenti cause dello squilibrio – da ricercare anzitutto nella pandemia da Covid-19, specie considerando che la società debitrice svolge attività alberghiera, e nel travolgente incremento dei prezzi dell'energia -, sia pur, come inevitabile, riconoscendo l'impoderabilità degli effetti, nel futuro, di tali cause, non ancora assopite, ovvero di altri imprevedibili e assimilabili evenienze (cfr. pp. 11, 12 e 13 del parere dell'esperto);
  - che, alla luce di quanto, non si vedono allo stato sufficienti ragioni per ritenere che non vada salvaguardato il diritto della debitrice di dare corso alla procedura di composizione negoziata della crisi al riparo da iniziative che possano compromettere il buon esito delle trattative, così

- come finalizzate, secondo il piano della debitrice, al conseguimento del risanamento dell'impresa;
- che i creditori – come si è visto – principali detentori di credito nei confronti della società in correlazione al pendente contratto di leasing immobiliare – affermano sin d'ora il proprio rifiuto rispetto alla proposta della debitrice, e persino l'indisponibilità ad intraprendere una trattativa (cfr. spec. p. 17 comparsa di costituzione e risposta ;
  - che, tuttavia, tale contegno – che invero fatalmente tende ad entrare in contrasto con i doveri di collaborazione che gravano sui creditori ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, c.c.i.i. – non può da solo portare a ritenere la carenza dei presupposti per la concessione delle misure richieste – come affermato dallo stesso –, dovendosi altrimenti pervenire al paradosso secondo cui il diritto di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi è destinato a cedere di fronte alla preconstituita volontà dei creditori – ovvero anche solo dell'unico creditore in posizione nevralgica rispetto al piano di risanamento, come nel caso in esame –, occorrendosi diversamente salvaguardare lo svolgimento stesso delle trattative, così come assistite da un esperto di pubblica nomina, là dove la volontà dei creditori, secondo il programma riversato nella legge, dev'essere espressa in esito alle trattative stesse e alla luce delle acquisizioni raccolte nel corso delle medesime, e non prima;
  - che non è dato nutrire dubbi in ordine alla qualificazione come pendente, ai fini di cui all'art. 18, comma 5, c.c.i.i., del contratto di locazione finanziaria rispetto al quale ancora pendano le scadenze di pagamento delle singole rate, parallelamente a quanto prevede l'art. 97 c.c.i.i. in tema

- di concordato preventivo, che reca una particolare ed espressa disciplina per il caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, con ciò includendolo tra i contratti pendenti che proseguono in caso di concordato preventivo ma che possono essere oggetto di sospensione o scioglimento (v. comma 12 cit. art. 97);
- che, facendo uso della facoltà di cui all'art. 18, comma 3, c.c.i.i., la debitrice chiede l'adozione di misure protettive nei confronti di determinati creditori, e precisamente: a) Agenzia delle Entrate; b) Agenzia delle entrate – Riscossione; c) ; d) ; e) ;
  - che, quanto alle singole misure protettive richieste dalla debitrice, si osserva che non appaiono concedibili: a) la misura volta ad inibire la possibilità di proporre ricorsi per ingiunzione di pagamento, risultando sproporzionato precludere ai creditori la possibilità di ottenere l'accertamento giudiziale del proprio credito anche secondo il rito monitorio, e altresì di munirsi – per future eventualità – di un titolo esecutivo giudiziale, trattandosi di una severa ed ingiustificata compromissione del loro diritto di azione, primariamente assicurato dalla Costituzione, ed essendo diversamente funzionale, in misura sufficiente e proporzionata, a preservare la buona riuscita delle trattative disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, oltre che di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (restando con ciò preclusa, o comunque inefficace, l'eventuale iscrizione ipotecaria ex artt. 2818 c.c. e 655 c.p.c.); b) la misura volta a conseguire l'inibizione dell'iscrizione a ruolo dei debiti tributari, trattandosi di per sé di iniziativa che non nuoce alla buona riuscita delle trattative ma che semplicemente consente al creditore istituzionale di

procurarsi un titolo esecutivo per l'eventualità che ve ne fosse, in seguito, bisogno; c) la misura volta ad ottenere l'inibizione di "qualsivoglia forma di pagamento di somme di denaro", trattandosi di misura eccessiva e sproporzionata, oltre che generica, tenuto conto che nel corso delle trattative l'attività d'impresa continua (tanto più che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 21 c.c.i.i. e che l'art. 18, comma 1, ultimo periodo, precisa che, a fronte del divieto di azioni esecutive, "[n]on sono inibiti i pagamenti"), restando affidato all'imprenditore stesso, sotto l'ombrello delle misure protettive, assumere i comportamenti strategici finalizzati a salvaguardare i propri margini economici in funzione delle trattative; d) la misura volta a disporre il divieto di proporre domande di liquidazione giudiziale, giacché la semplice proposizione di una domanda di liquidazione giudiziale non pregiudica il corso delle trattative, mentre il debitore è già protetto dal divieto, disposto in via generale dalla legge, di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 18, comma 4, c.c.i.i.);

- che la debitrice chiede altresì e specificamente di inibire a  
: a) di chiedere la restituzione coattiva dell'immobile oggetto di leasing nella disponibilità dell'impresa; b) di rifiutare unilateralmente l'adempimento del contratto di leasing immobiliare o di provocarne il recesso o la risoluzione o di anticiparne la scadenza o di modificarlo in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- che, tuttavia, l'effetto sub a) consegue già dal divieto posto in via generale ai medesimi soggetti di iniziare o proseguire azioni esecutive,

mentre l'effetto sub b) consegue già automaticamente, ex lege, ai sensi dell'art. 18, comma 5, c.c.i.i., nei confronti dei suddetti soggetti, quali creditori colti dalle misure protettive, al pari degli altri creditori indicati dalla debitrice;

- che gli effetti di cui agli artt. 18, comma 4 e 20 c.c.i.i. non necessitano di conferma giudiziale;
- che la sospensione della riscossione dei debiti tributari consegue già dal generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, dovendosi in esse ritenersi incluse anche quelle esattoriali di riscossione coattiva, anche in via amministrativa;
- che, rispetto al mancato pagamento delle rate del contratto di leasing immobiliare maturate prima della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la debitrice è già protetta ai sensi dell'art. 18, comma 5, c.c.i.i., mentre si ritiene di non poter dare seguito alla richiesta di sospensione del pagamento delle rate successive, vale a dire nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi, ritenuto: a) per un verso, che la speciale protezione prevista in via legislativa dall'art. 18, comma 5, c.c.i.i. non possa andare oltre l'ambito della previsione stessa, così come limitata al mancato pagamento dei crediti anteriori, là dove il legislatore, nel dare in tal modo definizione alla fattispecie, ha contestualmente omissis di assegnare al giudice il potere di estendere gli effetti protettivi anche in relazione al caso del mancato pagamento dei debiti in scadenza nel corso delle trattative; b) per altro verso, siffatta misura, che comporta una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, implica un intervento nell'ambito della sfera di autonomia delle parti che deve ritenersi precluso al giudice (si ricordi che, nell'ambito del concordato preventivo,

si ritiene che oggetto di sospensione possa essere solamente l'intero rapporto contrattuale, e non anche la singola obbligazione corrispettiva), occorrendo al contempo osservare che la debitrice, rispetto all'eventuale inadempimento, è già protetta dal divieto di azioni esecutive, dovendosi in esse includere anche quelle restitutorie, senza pregiudizio della possibilità di rinegoziazione del rapporto (se del caso, anche ex novo), mentre l'accantonamento delle somme relative alle rate successive al 30 giugno 2022 prospettato nel piano della debitrice (v. spec. punto 2.8 a p. 31 del ricorso) è operazione che tende ad essere inglobata nel più ampio bacino delle trattative volte ad una rinegoziazione della locazione finanziaria che, come tale, resta devoluta alla libera determinazione delle parti;

- che è bene precisare che, rispetto a tale ultimo rilievo, restano estranei al presente procedimento i profili riguardanti il contenuto, gli effetti e la validità del contratto di locazione finanziaria (il riferimento corre alla "relazione di analisi tecnica e giuridica del contratto di leasing immobiliare" e alla relazione tecnica relativa al medesimo contratto a cura del dott. Tonel, allegate dalla debitrice, rispettivamente docc. 51.01 e 51.03), atteso che ove la debitrice intendesse assumere la ricorrenza di un debito minore, essa dovrebbe tutelare le proprie ragioni nelle ordinarie sedi giudiziali deputate a dirimere la singola controversia contrattuale, se del caso chiedendo tutela anche in via cautelare (secondo la disciplina del codice di procedura civile, dunque al fine di ottenere misure affatto diverse da quelle qui in discussione);
- che, attesa per un verso la relativa semplicità del piano della debitrice, così come sostanzialmente basato sulla rinegoziazione del contratto di locazione finanziaria e sulla definizione transattiva del debito fiscale, e



considerata per altro verso la necessità per la debitrice di interloquire con un soggetto istituzionale e con un istituto di credito, si ritiene allo stato sufficiente e proporzionato che le misure abbiano una durata di novanta giorni;

visti gli artt. 18 e ss. c.c.i.i.,

conferma in parte le misure protettive richieste dalla debitrice,

e per l'effetto dispone, nei confronti di a) Agenzia delle Entrate; b) Agenzia delle entrate – Riscossione; c) ; d) ; e)

:

il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive – anche nella forma delle esecuzioni esattoriali – o cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la debitrice;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al registro delle imprese.

Trento, 23 settembre 2022

Il giudice

Benedetto Sieff